



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 17 ottobre 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

L’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, prevede, alle condizioni ivi indicate, che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“5515” denominato “Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo**

62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;

- **“5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;**
- **“5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.**

In sede di compilazione del modello “*F24 Accise*”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “*Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del fabbricante, depositario, rappresentante fiscale o importatore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nel formato “MM” e “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente